

Ai Consiglieri Comunali
Tommaso Grassi
Donella Verdi
Giacomo Trombi

e p.c.
Ai Capigruppo Consiliari
Alla Presidente del Consiglio Comunale
All'Ufficio Atti del Consiglio
LL.SS.

Firenze, 10 febbraio 2016
Oggetto: Risposta interrogazione n° 2042/2015.

In merito all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Si premette che l'installazione delle antenne della telefonia rientra nel procedimento amministrativo di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/03 "Codice Comunicazione elettroniche" che risponde a regole di semplificazione amministrativa (principio di speditezza e semplificazione amministrativa). Il soggetto interessato presenta istanza di autorizzazione alla installazione di un impianto radioelettrico, che viene autorizzata previo accertamento da parte degli organi competenti per i controlli, quali ARPAT, sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e l'Urbanistica per il parere di natura urbanistico-edilizia. È previsto, per la conclusione del procedimento, un termine di 90 gg.

Per il punto 1) in via Martelli n. 6 risulta aperta una pratica per un impianto di radio base per telefonia mobile (TEA 710).

Per il punto 2) in base al suddetto procedimento amministrativo si fa presente che: il gestore Wind ha presentato istanza in data 27.06.2013 cui è seguito il parere Arpat del 13.08.2013 e parere contrario della Direzione Urbanistica del 23.12.2013. A seguito delle prescrizioni negative della Direzione Urbanistica, il gestore ha presentato ricorso al TAR (Prot. 709169 del 25.03.2014). Successivamente la Direzione Urbanistica comunicava una integrazione al parere del 23.12.2013 alla Direzione Ambiente fornendo ulteriori elementi in merito ai profili di illegittimità del progetto presentato. In data 20.05.2014 la P.O. Vivibilità Urbana comunica l'avvio del procedimento volto all'annullamento del silenzio assenso formatosi sull'istanza del 27.06.2013, anche in relazione all'esito della sospensiva richiesta al competente TAR.

Per il punto 3) per il profilo tecnico, si rinvia ai pareri di Arpat e Urbanistica sottolineando, come sopra evidenziato, che il caso in questione è oggetto di un ricorso al TAR non ancora definito nel merito.

Per il punto 4) verrà valutata l'adozione di ulteriori provvedimenti in base alla definizione del contenzioso.

Alessia Bettini

